

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.**

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 3	Iniziative finanziabili
Art. 4	Spese ammissibili
Art. 5	Spese non ammissibili e divieto di cumulo
Art. 6	Ammontare del contributo
Art. 7	Presentazione della domanda
Art. 8	Termini e comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9	Procedimento contributivo
Art. 10	Criteri di selezione e formazione della graduatoria
Art. 11	Inizio e conclusione degli investimenti finanziati
Art. 12	Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo
Art. 13	Obblighi del beneficiario
Art. 14	Variazioni dell'investimento
Art. 15	Rendicontazione
Art. 16	Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
Art. 17	Sospensione dell'erogazione del contributo
Art. 18	Ispezioni e controlli
Art. 19	Trattamento dei dati personali
Art. 20	Rinvio a norme
Art. 21	Entrata in vigore

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing.

Art. 2  
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I beneficiari del contributo sono i consorzi per lo sviluppo industriale il cui ordinamento è disciplinato dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, e il cui ambito ricade nel territorio montano come delimitato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. I consorzi chiedono il contributo esclusivamente per investimenti negli ambiti degli agglomerati industriali di propria competenza, finalizzati a sostenere a favore delle imprese che vi operano lo sviluppo dei servizi offerti dalla tecnologia, detta comunemente "cloud computing", che permette di elaborare e archiviare dati in rete.

Art. 3  
(Iniziativa finanziabili)<sup>(1)</sup>

1. Sono finanziabili gli investimenti finalizzati a consentire l'utilizzo della tecnologia e dei servizi di cloud computing:

- a) realizzazione o adeguamento di fabbricati, nonché realizzazione o adeguamento di impianti per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing;
- b) acquisto dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing e dei supporti o contenitori per l'alloggiamento e la protezione della stessa.

2. Non sono finanziabili lavori e forniture di cui non è prevista la funzionalità immediata rispetto alla possibilità da parte delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, di usufruire di un servizio di cloud computing, secondo quanto illustrato nella relazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.

3. Sono finanziabili anche lotti di lavori e forniture, sempre che sia garantita la funzionalità immediata di cui al comma 2.

4. Gli investimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono trovare riscontro negli atti di programmazione dei consorzi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 3/1999.

---

(1) Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPR 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

Art. 4  
(Spese ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per gli investimenti di cui all'articolo 3.

3. Nel caso di lavori riconducibili all'ambito di applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le spese tecniche, generali e di collaudo sono ammissibili nella misura massima prevista dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres.

4. Nel caso di acquisizione di beni strumentali, le spese tecniche, per ricerca e sviluppo, per licenze e legali sono ammesse nel limite del 15 per cento della spesa di acquisizione del bene.

#### Art. 5

*(Spese non ammissibili e divieto di cumulo)*

1. Non sono ammissibili le spese derivanti da contratti stipulati a seguito di procedure di affidamento non conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Non sono ammissibili le spese per lavori o per forniture di beni e servizi eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad eccezione dell'IVA che il beneficiario sostiene definitivamente in quanto non detraibile, e gli oneri fiscali comunque connessi all'investimento non sono spesa ammissibile a contributo.

4. I costi amministrativi e finanziari non sono spesa ammissibile a contributo.

5. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per i medesimi investimenti. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

#### Art. 6

*(Ammontare del contributo)*

1. Il contributo è concesso come aiuto di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379.<sup>(1)</sup>

2. Il contributo è concesso nell'importo massimo richiedibile di euro 200.000,00, tenuto conto del limite complessivo di 200.000,00 euro che la somma degli aiuti "de minimis" concessi al medesimo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, compreso l'esercizio in corso, non può superare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1998/2006, e nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.<sup>(1)</sup>

3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile nella misura richiesta per carenza di risorse, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, a seguito dell'approvazione della graduatoria il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede al beneficiario l'assenso mediante comunicazione con posta raccomandata con ricevuta di ricevimento, dando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ai sensi del comma 3.

6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 4 può essere integrato, entro il limite del contributo massimo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

---

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

## Art. 7

### *(Presentazione della domanda)<sup>(\*)</sup>*

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il giorno 8 marzo 2013. La domanda può essere consegnata a mano presso la sede del Servizio, in Udine (c.a.p. 33100), Via Sabbadini n. 31, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.00; il venerdì, dalla 9.00 alle 12.30. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, la domanda può essere spedita entro il termine di presentazione a mezzo raccomandata; in tal caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.<sup>(1)</sup>

2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio, secondo le previsioni statutarie. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nella domanda, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.<sup>(2)</sup>

3. Alla domanda è allegata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, una relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo perseguite con l'investimento per il quale il contributo è richiesto.

4. La relazione di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio:
- a) descrive la finalità dell'investimento, mettendo in evidenza il rapporto dell'oggetto dell'investimento con la finalità di cui all'articolo 2, comma 54, della legge regionale 27/2012. In particolare, la relazione precisa in che modo l'investimento consente l'utilizzo del cloud computing, come specificato all'articolo 3, e indica la capacità di archiviazione (TB Storage) complessivamente disponibile per il servizio al termine dell'investimento, considerando anche le macchine già di proprietà del richiedente, alla data della domanda, per il data center interessato dall'investimento (la relazione descriverà le suddette macchine del data center fornendo le informazioni relative alla singola capacità di archiviazione e all'acquisto: tipologia e nome commerciale, numeri di serie o altro identificativo, fornitore, fattura, dati di inventario);
  - b) descrive l'oggetto dell'investimento con la relativa analisi della spesa prevista;
  - c) riporta il quadro finanziario dell'investimento, al netto dell'IVA, e la quota dell'eventuale compartecipazione del consorzio nella spesa prevista. Se il richiedente non detrae l'IVA, il quadro finanziario comprende anche questa voce di costo, evidenziata accanto alla singola voce dell'investimento a cui è collegata;
  - d) precisa se trattasi di investimento a implementazione di un piano di investimenti del consorzio avente la finalità di cui all'articolo 2, comma 54, della legge regionale 27/2012, fornendo del piano - comprensivo dell'investimento di cui alla domanda di contributo - una sintetica e puntuale descrizione, articolata per singolo investimento, del quale vengono indicati l'obiettivo raggiunto o previsto, la spesa prevista, la spesa sostenuta e la specifica fonte di finanziamento.<sup>(3)</sup>

5. Oltre alla relazione di cui al comma 3, alla domanda sono allegati:

- a) una copia o un estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione del consorzio con la quale è autorizzata la presentazione della domanda;
- b) nel caso di lavori, il progetto preliminare di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, redatto in base al prezzario regionale in vigore, e relazione sulla conformità urbanistica sottoscritta dal progettista.<sup>(4)</sup>

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 5 è presentata in busta chiusa, recante a cavallo dei lembi di chiusura timbro dell'ente richiedente e sigla del suo legale rappresentante, in allegato alla domanda. Sulla busta è riportata la seguente dicitura: "(denominazione del consorzio) - Art. 2, commi 54-56, L.R. 27/2012 - Domanda di contributo di data (data della domanda e numero di protocollo)".<sup>(5)</sup>

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

- (2) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).
- (3) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).
- (4) Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).
- (5) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. e), DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).
- (\*) A seguito delle modifiche apportate al presente articolo dal DPRReg. 0150/2013, possono presentare domanda di contributo i consorzi che hanno presentato domanda di contributo entro il termine dell'8 marzo 2013, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 55, della legge regionale 27/2012. Il nuovo termine di presentazione della domanda di contributo è fissato il 27 ottobre 2013.

## Art. 8

### *(Termini e comunicazione di avvio del procedimento)*

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il termine per la conclusione dei procedimenti di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande di liquidazione ed erogazione di cui all'articolo 12.
3. I suddetti termini sono prorogati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge.
4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

## Art. 9

### *(Procedimento contributivo)*

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
  - 1 bis. La valutazione della domanda secondo i criteri di selezione indicati all'articolo 10 è effettuata da una commissione di tre componenti, presieduta dal responsabile del procedimento, da un dipendente del Servizio coordinamento politiche per la montagna individuato dal responsabile del procedimento e da un dipendente di Insiel SpA di profilo tecnico con competenze informatiche attinenti alla finalità del contributo designato dalla propria direzione.<sup>(1)</sup>
  2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale.<sup>(2)</sup>
  3. Ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, propedeutica all'approvazione della graduatoria, il Servizio coordinamento politiche per la montagna acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di vigilanza, la documentazione presentata dai

consorzi istanti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 3/1999 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.<sup>(2)</sup>

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'articolo 2, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2012 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dall'articolo 10.

5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

6. In caso di ricevimento di una sola domanda di contributo, non si dà corso alla formazione della graduatoria e, verificatane l'ammissibilità, si provvede al suo finanziamento.

---

(1) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. a), DPreg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

(2) Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPreg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

#### Art. 10

##### *(Criteri di selezione e formazione della graduatoria)*

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2012 e dal presente regolamento.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata secondo i seguenti criteri di selezione:

- a) dimensionamento potenziale del servizio di cloud computing, al termine dell'investimento per il quale è richiesto il finanziamento, punti 25:
  - (1) per l'investimento riguardante il servizio dimensionato sul valore più grande di capacità di archiviazione (TB storage), tra tutte le domande presentate, punti 25;
  - (2) per investimenti riguardanti servizi dimensionati su valori inferiori a quello di cui al punto precedente, punti da 0 a 24, assegnati con arrotondamento per difetto in base al rapporto tra il valore più grande, tra tutte le domande presentate, e il valore riscontrabile per ogni singola domanda;
- b) implementazione di un piano di investimenti del richiedente ed avente la finalità dell'articolo 2, comma 54, della legge regionale 27/2012, fino a punti 21:
  - (1) valore dell'investimento oggetto della domanda inferiore o uguale al 10 per cento della somma degli investimenti effettuati e dell'investimento oggetto della domanda di contributo, punti 21;
  - (2) valore dall'11 per cento al 20 per cento, punti 19;
  - (3) valore dal 21 al 30 per cento, punti 16;
  - (4) valore dal 31 al 40 per cento, punti 12;
  - (5) valore dal 41 al 50 per cento, punti 7;
  - (6) valore dal 51 al 60 per cento, punti 1;

- (7) superiore al 60 per cento, punti 0;
- c) cofinanziamento dell'investimento oggetto della domanda di contributo, con risorse proprie, da parte del consorzio, fino a punti 14:
- (1) cofinanziamento almeno pari al 50 per cento, punti 14;
  - (2) cofinanziamento dal 39 al 49 per cento, punti 12;
  - (3) cofinanziamento dal 29 al 38 per cento, punti 10;
  - (4) cofinanziamento dal 22 al 29 per cento, punti 8;
  - (5) cofinanziamento dal 16 al 22 per cento, punti 6;
  - (6) cofinanziamento dall' 10 al 15 per cento, punti 4;
  - (7) cofinanziamento inferiore al 10 per cento, punti 2;
  - (8) cofinanziamento pari allo 0 (zero) per cento, punti 0.
- per un punteggio massimo assegnabile di punti 60.<sup>(1)</sup>

3. In caso di parità di punteggio, la priorità viene assegnata alla domanda che abbia ottenuto il maggior punteggio con il criterio di cui alla lettera a) del comma 2; quindi, in caso di ulteriore parità, alla domanda che abbia ottenuto il maggior punteggio con il criterio di cui alla lettera b) del comma 2. Infine, in caso di parità assoluta, la priorità viene assegnata per sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPR n. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

#### Art. 11

##### (Inizio e conclusione degli investimenti finanziati)

1. Il beneficiario può dare inizio agli investimenti finanziati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

2. Gli investimenti devono essere conclusi entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

3. Le date di inizio e conclusione degli investimenti sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata e circostanziata istanza, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

#### Art. 12

##### (Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo)

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:

- a) per i lavori, su domanda del beneficiario ad inizio dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 3/1999. A tal fine il beneficiario allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'inizio dei lavori e copia degli elaborati progettuali;
- b) per la fornitura di beni, a presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta a corredo della domanda di saldo del contributo.

Art. 13  
*(Obblighi del beneficiario)*

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere i beni per i suddetti periodi, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo.<sup>(1)</sup>

3. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

5. In caso di realizzazione o adeguamento di fabbricati, il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo".<sup>(2)</sup>

6. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento.

---

(1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

(2) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).

Art. 14  
*(Variazioni dell'investimento)*

1. Le varianti agli investimenti devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione illustrativa della variante stessa,

contenente le motivazioni della medesima, e dal testo modificato della relazione di cui all'articolo 7, comma 4.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo saranno stabilite le tipologie di variante di mera natura finanziaria non soggette ad autorizzazione, fermo restando che variazioni nel limite del 10% della singola voce di spesa non costituiranno di norma oggetto di preventiva autorizzazione.

3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

#### Art. 15 (Rendicontazione)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori comunicata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, secondo la modalità prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e specificate nel decreto di concessione.

2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata e circostanziata del beneficiario, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

#### Art. 16 (Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata conclusione dell'investimento;
- c) mancato conseguimento della finalità del contributo;
- d) cumulo del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
- e) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri di cui all'articolo 13, comma 1;
- f) mancato rispetto dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 13, comma 2;
- g) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- h) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. A condizione che sia stata conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'investimento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori e le forniture non conformi e la conseguente riduzione del contributo.

3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

#### Art. 17

##### *(Sospensione dell'erogazione del contributo)*

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 18

##### *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'investimento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

#### Art. 19

##### *(Trattamento dei dati personali)*

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni:

- a) i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
- b) all'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo;
- c) titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

#### Art. 20

##### *(Rinvio a norme)*

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.


2. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, oltre al presente regolamento trovano applicazione le norme recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

Art. 21  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MODELLO DI DOMANDA  
per la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi 54,  
55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge  
finanziaria 2013).



Alla  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente, energia e politiche  
per la montagna  
Servizio coordinamento politiche per la  
montagna  
Via Sabbadini n. 31  
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, legale rappresentante del consorzio  
\_\_\_\_\_ con sede legale a  
\_\_\_\_\_, piazza/via \_\_\_\_\_ n.  
civico \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_;

Visto l'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dall'art. 1,  
comma 31, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 30 della  
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (d'ora in poi citato come "regolamento");

### CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 27/2012, per gli  
investimenti di cui all'allegata relazione illustrativa di data \_\_\_\_\_.

Il contributo richiesto è di euro \_\_\_\_\_.

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di  
atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che:

a) il consorzio rappresentato non ha richiesto né ricevuto altri contributi per il medesimo investimento e che le  
informazioni contenute nella relazione illustrativa allegata alla domanda corrispondono a realtà;

b) il consorzio non ha ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso il corrente, aiuti "de minimis" ai sensi  
del regolamento (CE) n. 1998/2006;

*oppure*

b) il consorzio ha ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso il corrente, i seguenti aiuti "de minimis" ai  
sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006:

ESERCIZIO FINANZIARIO			AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI AL CONSORZIO			
n.	Data di inizio e fine esercizio finanziario		Ente e struttura (direzione, servizio, ufficio, ecc.)	Provvedimento di concessione		Importo
	Dal	Al		n.	data	

1						
2						
3						

c) il consorzio non è impresa in difficoltà ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Allega alla presente domanda, in busta chiusa secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del regolamento (*barrare la casella*):

- relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo (art. 7, commi 3 e 4, del regolamento);
- copia/estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione del \_\_\_\_\_ (autorizzazione a presentare domanda) (art. 7, comma 5, lett. a) del regolamento;
- progetto preliminare dei lavori, redatto in base al prezzario regionale in vigore, e relazione sulla conformità urbanistica sottoscritta dal progettista (art. 7, comma 5, lett. b) del regolamento).

N. allegati: \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_  
 Prot. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 (allegare copia di un documento di identità in corso di validità, sia per l'autenticità della firma sia per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

(1) \_\_\_\_\_  
 Allegato sostituito da art. 7, c. 1, DPR n. 13/8/2013, n. 0150/Pres. (B.U.R. 28/8/2013, n. 35).